

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1092

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata QUARTAPELLE PROCOPIO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; *b)* Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; *d)* Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; *g)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; *h)* Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; *i)* Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007

Presentata il 6 agosto 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende autorizzare la ratifica di diversi accordi di cooperazione in materia culturale, scientifica e tecnologica sottoscritti dall'Italia negli ultimi anni e non ancora ratificati. I Paesi interessati sono otto: Camerun, Corea del Sud, Costa Rica, Gabon, Kirghizistan, Repubblica dominicana, Singapore e Sri Lanka.

ARTICOLO 1, LETTERA A): ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, FIRMATO A YAOUNDÉ IL 17 MARZO 2016

Il Camerun è uno dei Paesi più stabili dell'Africa subsahariana, grazie alla lunga pace di cui ha goduto dall'indipendenza e della politica di coesione interna promossa dal Presidente Paul Biya in un'area dai risvolti critici, come quello del Sahel-bacino del lago Ciad. Il Presidente Biya, al potere dal 1982, ha assicurato al Paese pace e stabilità, consentendo al Camerun di conseguire obiettivi importanti di sviluppo e di riduzione della povertà e di raggiungere l'autosufficienza alimentare.

L'Italia figura tra i primi dieci *partner* commerciali del Camerun soprattutto per le importazioni che, nonostante abbiano subito un andamento non costante, rimangono elevate. Esse riguardano soprattutto petrolio e risorse naturali, come il legno, settore nel quale opera la maggioranza dei nostri investitori. Le esportazioni hanno registrato i migliori risultati nel 2011 per poi attestarsi su livelli intorno ai 100 milioni di euro, certamente non all'altezza degli interessi e delle potenzialità. Vi sono pertanto ampi margini di miglioramento soprattutto in alcuni ambiti, come quello delle costruzioni e dei relativi materiali, della meccanica industriale e della distribuzione di prodotti alimentari e di consumo.

L'Italia vanta una presenza economica tradizionale, che conta complessivamente

circa settanta imprese italiane o con interessi italiani, riunite nel Circolo d'affari italiano del Camerun, con una presenza di lunga data nel settore dello sfruttamento forestale e della trasformazione del legno. Le aziende italiane del settore (Alpi, primo investitore italiano in Camerun, SIM, PLACAM, SEFAC e altri) danno complessivamente lavoro, tra posti diretti e indiretti, a 10.000 addetti, effettuando una trasformazione *in loco* della materia prima, aspetto di grande interesse per il Governo e per il Presidente Biya, che insistono sull'esigenza di sviluppare l'industria e la trasformazione in loco delle ingenti risorse naturali e minerarie del Paese, al fine di creare valore e occupazione e superare il modello di economia *post-coloniale*. Le nostre imprese operano nel rispetto dei protocolli locali e internazionali sullo sfruttamento delle risorse forestali, che appartengono al bacino del fiume Congo. Altre presenze italiane riguardano l'agroalimentare (Ferrero, attiva con un'impresa a vocazione sociale), l'edilizia e le costruzioni, la logistica e i trasporti (Grimaldi), la meccanica.

Il Camerun guarda con attenzione al nostro modello di sviluppo economico basato sulle piccole e medie imprese, che presenta elementi di affinità con la cultura imprenditoriale camerunese. Il Paese offre opportunità di grande interesse in un ampio numero di settori, oltre a quello dei lavori pubblici e delle costruzioni, in particolare l'agricoltura e l'agro-industria, la trasformazione industriale, l'energia, con particolare riferimento alle rinnovabili.

Per la sua posizione geografica il Camerun si propone come «piattaforma» per una proiezione nell'area della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEMAC) e in Africa centrale. La ratifica dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea (APE) costituisce un «*atout*» per il Paese, per la possibilità di esportare sui mercati europei in regime di libero scambio e per il progressivo smantellamento del

regime tariffario sui beni di origine europea. Prospettiva che interessa particolarmente Paesi come l'Italia per le opportunità di esportazione di macchinari e attrezzature per l'industria.

L'organizzazione a Milano in occasione di Expo del *Cameroon Business Forum* ha messo in evidenza le potenzialità del Paese e del rapporto bilaterale in campo economico, suscitando interesse da parte delle imprese italiane. Possibili iniziative potranno essere promosse nell'ambito dei seguiti della visita del Signor Presidente della Repubblica. La visita del Signor Presidente della Repubblica costituisce un segnale di attenzione importante da parte italiana ed europea verso il Camerun e il suo ruolo nella regione.

L'iniziativa Italia-Africa, promossa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata concepita per rilanciare la presenza dell'Italia nel continente africano e per intensificare i rapporti all'insegna della sostenibilità politica, economica, sociale, ambientale dei diritti umani, con una particolare attenzione allo sviluppo di partenariati pubblico-privati. I segmenti tematici dell'iniziativa Italia-Africa (energia, ambiente, infrastrutture, agricoltura, cultura, energia) sono stati trattati nel corso di eventi-convegni specifici che hanno coinvolto quasi trenta Paesi africani, incluso il Camerun. L'Africa ha bisogno di guardare oltre il mero sfruttamento delle risorse naturali, diversificando l'economia anche con investimenti mirati nella formazione e nell'innovazione culturale, tutti settori nei quali l'Italia può dare il suo positivo contributo per le eccellenze della sua *expertise*.

Il Camerun non è un Paese prioritario per la cooperazione italiana, che vi ha comunque investito complessivamente quasi 60 milioni di euro dall'indipendenza. Il Paese beneficia oggi di altre forme di supporto, in particolare attraverso la cooperazione decentrata, attuata da enti locali, ONG e università, che sono molto attivi nei settori della sanità, dell'educazione e dell'assistenza alle fasce vulnerabili.

La cooperazione interuniversitaria ha assunto un ruolo significativo per le rela-

zioni bilaterali tra Italia e Camerun. Diverse università italiane sono presenti con programmi congiunti di ricerca e di formazione, che riscuotono particolare interesse. Tra di essi si segnalano la collaborazione tra l'università di Padova – Dipartimento di ingegneria edile, civile e ambientale e la scuola nazionale superiore dei lavori pubblici di Yaoundé, università del Ministero dei lavori pubblici. La formazione universitaria è erogata in Camerun da otto università pubbliche e da una decina di atenei privati riconosciuti dallo Stato. Negli ultimi tre anni l'Ambasciata d'Italia a Yaoundé ha rilasciato circa 1.000 visti di studio a cittadini camerunesi. Tali studi sono finanziati direttamente dalle famiglie, che attribuiscono un elevato valore sociale all'istruzione e alla formazione universitaria all'estero. Questa presenza alimenta una diaspora di qualità composta da 8.200 cittadini camerunesi, in maggioranza studenti ed ex studenti. Il Camerun è uno dei Paesi a più alta scolarizzazione della regione (circa 93 per cento) e con risorse umane tra le migliori del continente.

In tale contesto di vivace collaborazione tra le sue società civili (università, ONG, ONLUS), la promozione delle relazioni culturali assume grande rilevanza. Tra Italia e Camerun non è mai stato firmato alcun accordo culturale. La firma di questa intesa rappresenta pertanto uno sviluppo rilevante nei rapporti bilaterali con il Camerun. L'Accordo consentirà di fornire una cornice giuridica appropriata alle numerose iniziative già in corso e di valorizzare dal punto di vista politico il dinamismo della collaborazione nei settori della cultura, della formazione e della cooperazione interuniversitaria. La firma di questo Accordo ci consente inoltre di rispondere alla domanda culturale e di conoscenza dell'Italia in Camerun, dove cresce l'interesse per la nostra cultura e per la nostra lingua. L'italiano è insegnato in cinque università camerunesi.

L'Ambasciata d'Italia a Yaoundé organizza ogni anno manifestazioni culturali (in particolare rassegne del cinema e concerti) che riscuotono un grande interesse. La settimana della «Lingua italiana nel

mondo » è diventata un appuntamento regolare, che coinvolge le istituzioni impegnate nella diffusione dell'italiano in Camerun.

Le relazioni culturali trarranno rinnovato vigore dalla firma dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica e consentiranno di migliorare il dialogo in questi settori che ha già dato importanti risultati in questi anni. L'Accordo rappresenta inoltre uno strumento utile per un'ulteriore crescita della cooperazione e delle istituzioni camerunesi coinvolte, favorendo scambi e investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico in Africa centrale. Le iniziative di collaborazione che scaturiranno dall'applicazione dell'Accordo, costituiranno i risultati tangibili delle azioni di cooperazione culturale attuate, permettendo ai rispettivi sistemi educativi e formativi di migliorare la diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca applicata, nei campi e nei settori previsti e individuati. L'intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale avrà inoltre effetti sinergici positivi anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione decentrata e alla presenza complessiva del « sistema Italia » in Camerun.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: definisce i settori d'intervento dell'Accordo che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.

Articoli 2-3: prevedono che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e prevede l'avvio di discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 4: offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le parti.

Articolo 5: garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 6: favorisce la collaborazione nel settore museale, artistico e nella conservazione del patrimonio culturale artistico e gli scambi di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei; in tema di museografia favorisce la collaborazione tra i musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese.

Articolo 7: incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radiodiffusione e la televisione.

Articolo 8: favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentari riguardante i rispettivi Paesi.

Articolo 9: favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle arti visive (arti plastiche, fotografia, moda, *design*, cinema, architettura) e delle arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, *media/internet*); favorisce lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi: il tutto in funzione dell'accordo tra le parti ed in relazione ai loro costi di organizzazione, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 10: promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore

nei limiti delle risorse a disposizione ed in base alla normativa vigente.

Articolo 11: favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 12: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 13: istituisce una commissione mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulare protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

Articolo 14: sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché di quelli derivanti dall'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

Articoli 15-16: vi si stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'Accordo.

Articolo 17: prevede le modalità con le quali le parti possono denunciare o chiedere una revisione o una modifica dell'Accordo.

ARTICOLO 1, LETTERA B): ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA, FATTO A ROMA IL 21 OTTOBRE 2005

Scopo, portata e motivi dell'Accordo

Le già ottime relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico, positivo e fruttuoso. La visita di Stato del Signor Presidente Napolitano del 13-16 settembre 2009 ha segnato il coronamento dell'eccellente collaborazione sul piano politico, sia a livello bilaterale, sia sotto il profilo del coordinamento nell'ambito del G20. Inoltre, l'ex Presidente del Consiglio dei mini-

stri, senatore Mario Monti, ha incontrato il Presidente della Repubblica Lee Myung-bak, a margine del Vertice sulla sicurezza nucleare tenutosi a Seoul il 26-27 marzo 2012.

La celebrazione, nel 2004, del 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea ha inoltre fornito l'occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell'immagine dell'Italia sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna « Italia in Corea » e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.

Uno dei *volet* principali dell'attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Corea del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra i due Paesi. In tale senso gli Accordi permetterebbero a Italia e Corea del Sud di avere uno strumento giuridico aggiornato per dare vita a nuove forme di cooperazione culturale e scientifico-tecnologica.

Le basi della collaborazione culturale fra Italia e Corea del Sud risiedono nel precedente Accordo culturale, firmato a Seoul il 16 giugno 1965. A tale Accordo hanno fatto seguito i vari Protocolli esecutivi di collaborazione culturale di cui il più recente è l'VIII Protocollo, firmato a Roma il 12 dicembre 2006, valido fino al 2009.

In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde all'esigenza di sostituire l'Accordo di cooperazione culturale, che, firmato a Seoul il 16 giugno 1965, è sprovvisto di copertura finanziaria.

Illustrazione dell'articolato

Il testo dell'Accordo è composto da un breve preambolo e da 22 articoli.

Il preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale nel settore delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport.

L'articolo 1 enuncia i principi di base: la cooperazione, oltre a dover essere paritaria e favorevole per entrambe le parti, dovrà aver luogo nel rispetto della normativa in vigore nei rispettivi Paesi.

L'articolo 2 promuove la cooperazione bilaterale e multilaterale, anche nel quadro di organizzazioni internazionali.

L'articolo 3 sostiene le iniziative di ciascuna delle Parti contraenti rivolte ad incoraggiare lo studio e la diffusione delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra.

L'articolo 4 descrive i mezzi utili per migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione al fine di poter giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di istruzione.

L'articolo 5 incoraggia il sostegno di ciascuna Parte sul proprio territorio alle istituzioni culturali dell'altra Parte e auspica un accordo sulle strutture necessarie per tali istituzioni.

L'articolo 6 promuove la collaborazione ed i contatti tra le rispettive università, descrivendo le forme che tali contatti possono assumere.

L'articolo 7 descrive le forme e le finalità delle collaborazioni dirette tra gli enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura e architettura.

L'articolo 8 favorisce la collaborazione attraverso promozioni di progetti comuni e coproduzioni cinematografiche.

L'articolo 9 incoraggia la traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro Paese.

L'articolo 10 richiama la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale.

L'articolo 11 promuove la tutela del patrimonio e del paesaggio culturale attraverso la cooperazione diretta fra musei e istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio.

L'articolo 12 enumera i modi con cui si può promuovere la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e archeologico.

L'articolo 13 descrive i criteri e le finalità nell'assegnazione di borse di studio.

L'articolo 14 richiama la necessità di collaborare per prevenire ed eliminare il traffico illegale di beni culturali.

L'articolo 15 tratta il tema dei diritti umani.

L'articolo 16 descrive metodi e modi per la promozione della cooperazione nei settori dei giovani e dello sport.

L'articolo 17 incoraggia gli scambi nel settore della filmografia, della radio e della televisione.

L'articolo 18 prevede anche, di mutuo assenso, il sostegno delle due parti a progetti con istituzioni di un Paese terzo.

L'articolo 19 descrive le funzioni e gli aspetti organizzativi di una Commissione mista per la cooperazione culturale.

L'articolo 20 tratta il tema delle controversie che potrebbero ingenerarsi dall'attuazione dell'Accordo e della loro risoluzione individuandone le modalità di soluzione.

L'articolo 21 descrive la procedura per modificare l'Accordo.

L'articolo 22 tocca gli aspetti dell'entrata in vigore e della rescissione dell'Accordo.

ARTICOLO 1, LETTERA c): ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 16 FEBBRAIO 2007

Scopo, portata e motivi del provvedimento

Le già ottime relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico, positivo e fruttuoso. La visita di Stato del Signor Presidente Napolitano del 13-16 settembre 2009 ha segnato il coronamento dell'eccellente collaborazione sul piano politico, sia a livello bilaterale, sia sotto il profilo del coordinamento nell'ambito del G20. Inoltre, l'ex Presidente del Consiglio dei ministri, senatore Mario Monti, ha incontrato il Presidente della Repubblica Lee Myung-bak, a margine del Vertice sulla sicurezza nucleare tenutosi a Seoul il 26-27 marzo 2012.

La celebrazione, nel 2004, del 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, ha inoltre fornito l'occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell'immagine dell'Italia sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna « Italia in

Corea » e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.

Uno dei *volet* principali dell'attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Corea del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione culturale e la collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. In tale senso l'Accordo permetterebbe a Italia e Corea del Sud di avere uno strumento giuridico aggiornato per dar vita a nuove forme di cooperazione scientifico-tecnologica.

Nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico la Corea è oggi un *leader* mondiale e grande è l'attenzione posta dall'industria e dal Governo coreano agli investimenti nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica, con l'obiettivo di far parte dei dieci Paesi *leader* in tale ambito. Da parte sua l'Italia, che, in armonia con le linee guida e le strategie del Governo italiano nel campo della politica della ricerca di base e industriale, intende profilarsi in estremo oriente sempre di più come Paese capace di produrre eccellenze tecnologiche e di stabilire sinergie con Stati *partner* particolarmente avanzati, vede la Corea del Sud come interlocutore privilegiato in tale settore di cooperazione.

Le basi della collaborazione scientifico-tecnologica fra Italia e Corea risiedono nel precedente Accordo di collaborazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 2 marzo 1984.

In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:

a) sostituire l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica che, firmato a Roma il 2 marzo 1984, è sprovvisto di copertura finanziaria;

b) adattare i contenuti dell'Accordo alle nuove caratteristiche e ai bisogni scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

Illustrazione dell'articolato

Il testo dell'Accordo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.

Il preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica.

L'articolo 1 enuncia la finalità dell'Accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi.

L'articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca.

L'articolo 3 promuove la cooperazione tra le Parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali.

L'articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione.

L'articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione.

L'articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi.

L'articolo 7 stabilisce, con riferimento ai principi inclusi nell'annesso dell'Accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni.

L'articolo 8 decide la costituzione di una Commissione mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell'elaborazione dei programmi esecutivi periodici.

L'articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le parti delle controversie relative all'attuazione e all'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 10 descrive i tempi e le procedure per emendare l'Accordo.

L'articolo 11 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data della ricezione della seconda delle due notifiche). Determina inoltre la validità e la denuncia dell'Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.

ARTICOLO 1, LETTERA D): ACCORDO SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016

Le relazioni bilaterali fra Italia e Costa Rica sono tradizionalmente molto cordiali e improntate a grande amicizia e collaborazione. In occasione della visita ufficiale in Italia il 25-26 maggio 2016, il Presidente Solís è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. La visita del Presidente costaricense, dopo oltre dieci anni di distanza dalla visita in Italia di una massima della Repubblica di Costa Rica, dimostra la volontà del Presidente Solís di rilanciare le relazioni e di espandere la cooperazione bilaterale a nuovi settori. Durante la visita del Presidente Solís, che è anche Capo dell'Esecutivo, sono stati firmati accordi bilaterali di cooperazione nei settori della giustizia, della lotta ai cambiamenti climatici e dello scambio di informazioni in materia fiscale.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell'Italia con uno dei *partner* tradizionali dell'America centrale, che si caratterizza per la stabilità politica e gli indici di sviluppo tra i più elevati dell'area. Non è infatti mai stato firmato uno specifico Accordo nel settore, che era ricompreso nell'ambito dell'Accordo quadro tra Italia e Costa Rica firmato il 24 ottobre 1983 riguardante, in particolare, la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale. L'Accordo in questione è stato firmato, per la parte italiana, dal Sottosegretario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Borletti Buitoni, e per la parte costaricense dal Ministro degli affari esteri, Manuel A. Gonzalez Sanz.

Il rafforzamento della cooperazione bilaterale è favorito dai solidi rapporti commerciali tra Italia e Costa Rica, che sono attestati su livelli più che soddisfacenti in quanto il Costa Rica è risultato il quarto più importante *partner* dell'Italia in Centro America (dopo Messico, Panama e Cuba), con un interscambio globale che nel 2015

ha raggiunto la cifra di 379,5 milioni di euro (in aumento rispetto alla cifra di 323,4 milioni di euro del 2014, +17 per cento).

L'ottimo andamento delle relazioni bilaterali è anche confermato dalla piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Per quanto concerne la candidatura italiana al Consiglio di sicurezza dell'ONU per il 2017-2018, San José ha confermato il proprio sostegno, che è stato confermato nelle successive occasioni di incontri.

Analisi dell'articolato

Articolo 1. Prevede che, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, le parti si adoperino per promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologia così come la diffusione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte.

Articoli 2 e 3. Riconoscono la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché tra le biblioteche ed i musei, quali *partner* dell'Accordo attraverso lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.

Articolo 4. Possibilità di partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo, previo accordo dei due Paesi.

Articolo 5. Possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Articolo 6. Collaborazione nel settore dell'istruzione favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche ed ordinamenti scolastici.

Articolo 7. Impegno di scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Articolo 8. Offerta di borse di studio mediante programmi di esecuzione dell'Accordo.

Articoli 9, 10 e 11. Collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.

Articolo 12. Impegno di collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

Articolo 13. Scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Articolo 14. Scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 15. Impegno di promozione dello sviluppo nel campo della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed Accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

Articolo 16. Cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

Articolo 17. Facilitazioni nella circolazione e nella permanenza di persone, di materiali ed attrezzature previste da attività indicate nell'Accordo.

Articolo 18. Impegno di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le parti. Le due parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19. Istituzione di una Commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

Articolo 20. Entrata in vigore e durata dell'Accordo.

ARTICOLO 1, LETTERA E): ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, FATTO A ROMA IL 17 MAGGIO 2011

Le relazioni bilaterali tra la Repubblica del Gabon e l'Italia sono improntate ad uno

spirito di grande amicizia e collaborazione, suggellate dalla visita ufficiale a Roma, nel maggio 2011, del Presidente gabonese Ali Bongo Ondimba presso il Signor Presidente della Repubblica. A testimonianza dell'attenzione politica e della volontà di entrambi i Paesi di rilanciare il dialogo e la collaborazione reciproci, il Gabon ha confermato il proprio appoggio alla candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza per il 2017-2018, così come il nostro Paese ha sostenuto la candidatura gabonese al medesimo organismo nel biennio 2010-2011. Il Gabon ha inoltre partecipato ad Expo 2015 nel *cluster* del cacao.

Tali relazioni vanno inquadrare nel contesto più generale di rafforzamento della presenza italiana nell'Africa subsahariana, a testimonianza dell'attenzione politica e della volontà dell'Italia di rilanciare il dialogo e la collaborazione con tale area in ambito non solo bilaterale ma anche sul piano regionale, europeo ed internazionale.

L'economia del Gabon si fonda sulle materie prime del settore minerario, in particolare petrolio (è uno dei principali Paesi africani produttori), manganese e legname. L'agricoltura riveste un'importanza limitata – è divenuta, infatti, la priorità dell'attuale Governo – e la maggior parte dei prodotti alimentari viene importata, nonostante il grande potenziale che il Paese offre in campo agricolo. Notevole sviluppo sta prendendo l'ecoturismo, segmento di mercato in cui il Gabon ha un interessante potenziale, dato che il territorio presenta una grande biodiversità, con immense foreste che coprono l'80 per cento del territorio e molte specie di animali e piante.

Riguardo ai rapporti bilaterali, la presenza economica italiana è dominata dall'ENI, che nel luglio 2014 ha effettuato un'importate scoperta nell'*off-shore* del Gabon a 13 chilometri dalla costa, a 50 chilometri dalla capitale. La produzione di circa 230.000 b/g posiziona il Gabon al quarto posto fra i Paesi africani produttori di petrolio. Il settore è l'asse portante dell'economia gabonese, contribuendo per circa il 44 per cento al PIL nazionale e rappresentando circa l'83 per cento delle entrate derivanti dalle esportazioni. Oltre all'ENI è

da menzionare la multinazionale vicentina CORA WOOD nel settore del legno, cui si sono aggiunti gli investimenti di Trevi Spa nel settore delle infrastrutture stradali ed edilizie, di IVECO nel settore degli automezzi di trasporto militare e civile, di Selex (Finmeccanica) nel settore del *software* di sicurezza e, da ultimo, di altre imprese (IIG di Roma e Cooproggetti di Gubbio) nel settore edilizio. I settori bilaterali da approfondire sono: agribusiness, energie rinnovabili ed edilizia sostenibile.

L'interscambio bilaterale è in costante crescita, raggiungendo nel 2014 i 356 milioni di euro, ma il saldo della nostra bilancia commerciale è tradizionalmente negativo, a causa dell'importazione di idrocarburi. Dall'analisi dell'interscambio dei primi 9 mesi del 2015 si ricava un *trend* di ulteriore crescita degli scambi (al 30 settembre, 450 milioni di Euro).

Gli Accordi in essere tra i due Paesi sono i seguenti: Accordo bilaterale sulla cooperazione militare e di difesa, firmato nel 2011. Da parte italiana l'*iter* di ratifica è in dirittura d'arrivo. Accordo per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica, firmato nel 2011. *Iter* di ratifica in fase di avvio. Convenzione per evitare la doppia imposizione, firmato nel 1999. *Iter* di ratifica quasi completato da parte italiana. Accordo sull'esenzione dall'obbligo di visto d'ingresso per corto soggiorno per i titolari di passaporto diplomatico, in fase di negoziazione.

Il Gabon non è Paese prioritario per la cooperazione italiana in base alle linee guida 2014-16, e gli ultimi interventi risalgono ad alcuni anni fa. L'Italia ha finanziato nel 2000 il programma, denominato « Sostegno allo sviluppo socio-sanitario della provincia della Ngouniè », per un importo complessivo di circa 1,4 milioni di euro, che è stato affidato all'ONG ALISEI. L'iniziativa è un progetto pilota per l'attuazione delle linee guida dettate dal Ministero della sanità del Paese in materia di « *Primary Health Care* » ed è rivolta a circa 80.000 abitanti, oltre ad 8.000 rifugiati dal vicino Congo; per completezza di informazione si ricorda che nel corso degli anni 80 sono

stati finanziati due centri di formazione professionale.

In un recente incontro dell'Ambasciatore italiano in Gabon con il Ministro della cultura, è nuovamente emerso il forte interesse gabonese di potersi avvalere di nostri specialisti nella gestione dei musei, alla luce degli sforzi in atto per un potenziamento ed ammodernamento delle strutture museali gabonesi, unitamente alla possibilità di formazione in Italia di studenti o di laureati nelle discipline artistiche, in particolare nelle arti plastiche, ceramica e porcellana.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: definisce i settori d'intervento dell'Accordo che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, nonché dell'informazione, allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.

Articolo 2: prevede l'ammissione, nelle rispettive università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dei rispettivi Paesi per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel Paese della controparte.

Articoli 3-4: impegnano ciascuna parte contraente a favorire la conoscenza reciproca attraverso lo scambio di nozioni ed a stabilire le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articoli 5-6: offrono, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le parti e favoriscono lo scambio di studenti, tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti, tecnici e conferenzieri nei settori menzionati all'articolo 1.

Articolo 7: garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti l'accesso agli enti museali, di studio e di ricerca della controparte.

Articolo 8: facilita gli scambi di materiale di studio e di ricerca diversi da quelli presenti nei musei e, in ambito museale, la collaborazione al fine di mettere in rilievo

l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese, per favorire la conservazione del patrimonio.

Articolo 9: incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi tra gli enti radiotelevisivi.

Articolo 10: favorisce lo scambio di materiale documentario, etnografico e musicale anche ai fini divulgativi ed educativi.

Articolo 11: facilita la cooperazione nel campo delle arti visive, dello spettacolo, delle arti della scrittura e della parola, anche attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione agli eventi e per la creazione dei relativi archivi audiovisivi.

Articolo 12: promuove la collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici. Le modalità di collaborazione ed i soggetti su cui graveranno i relativi oneri finanziari, verranno concordati, volta per volta, tra le parti, in base alle disponibilità finanziarie.

Articolo 13: favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 14: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 15: promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di appositi protocolli nel campo della formazione.

Articolo 16: istituisce una Commissione mista per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed incaricata di stipulare protocolli esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione saranno individuati da ciascuna parte, volta per volta, compatibilmente alle risorse disponibili.

Articoli 17-19: stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie, la durata, le modifiche e l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 1, LETTERA F): ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013

Scopo, portata e motivi del provvedimento

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con questo paese centroasiatico: l'ultima intesa in tal senso, resasi obsoleta per gli intervenuti cambiamenti politici, risale al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica.

Lo scopo primario dell'Accordo è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e lingua italiana in Kirgyzstan.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà cooperazioni nel settore della conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

L'Accordo prevede inoltre una stretta collaborazione nei campi dello sport, delle politiche giovanili e dei *media*.

Illustrazione dell'articolato

Il testo si compone di un preambolo e 14 articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

(I) individuazione delle finalità dell'Accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni degli Stati delle parti (articolo 1);

(II) settori di collaborazione:

si favorisce la cooperazione bilaterale attraverso iniziative congiunte (articolo 2);

università e ricerca, con ampio riferimento alla diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kyrgyzza in Italia (articolo 3);

istruzione (articolo 4), anche attraverso la concessione di borse di studio (articolo 5);

cultura, spettacolo e tutela del patrimonio culturale e archeologico (articolo 6), anche mediante iniziative di contrasto al traffico illecito di opere d'arte (articolo 7);

media, sport e politiche giovanili (articolo 8);

scienza, tecnologia (articolo 9) e uso della proprietà intellettuale (articolo 11);

(III) organi e modalità di esecuzione della cooperazione culturale:

autorità coordinatrici (articolo 10);

si istituisce un'apposita Commissione mista col compito di redigere i programmi esecutivi (articolo 12);

(IV) clausole di soluzione delle controversie (articolo 13), durata, entrata in vigore ed eventuale denuncia (articolo 14).

ARTICOLO 1, LETTERA G): ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 5 DICEMBRE 2006

Scopo, portata e motivi del provvedimento

Le relazioni fra l'Italia e la Repubblica dominicana sono sempre state ottime e improntate ad una piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, confermata da numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Dal 2015 opera inoltre – presso la delegazione dell'Unione europea a Santo Domingo – una sezione distaccata dell'Ambasciata d'Italia a Panama, retta da un incaricato d'affari accreditato presso le autorità dominicane. È stata infine ridisegnata e rafforzata la rete consolare onoraria, per fornire una efficace assistenza alla

numerosa collettività italiana residente nel Paese.

In campo economico, l'imprenditoria italiana nella Repubblica dominicana è rappresentata da famiglie di vecchia immigrazione e da una varietà di micro imprese, principalmente a conduzione familiare. Sono altresì presenti grandi società italiane operanti nei settori strategici delle infrastrutture (Maire Tecnimont, Salini-Impregilo, Gruppo Ghella), della sicurezza e della difesa (Selex/Finmeccanica), della gestione dei servizi pubblici essenziali (Acea di Roma, per l'acqua, e OMB di Brescia, per i rifiuti solidi).

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mira a ravvivare le relazioni bilaterali in un settore nel quale non si registrano particolari attività o iniziative recenti. L'ultima in ordine temporale risale al 2005, allorché l'Italia è stata ospite d'onore alla VIII Edizione della Fiera internazionale del Libro di Santo Domingo.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: definisce i settori di intervento dell'Accordo: cultura, scienza, tecnologia, diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi.

Articoli 2 e 3: riconoscono le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche ed i musei quali partner dell'Accordo. Favorisce lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.

Articolo 4: contempla la possibilità della partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo, previo accordo dei due Paesi.

Articolo 5: prevede la possibilità di creare istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Articolo 6: prevede la collaborazione nel settore dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.

Articolo 7: offre borse di studio mediante programmi di attuazione dell'Accordo.

Articolo 8: prevede l'impegno allo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Articoli 9, 10 e 11: disciplinano la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione.

Articolo 12: contempla la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

Articolo 13: prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Articolo 14: disciplina lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 15: impegna le parti alla promozione dello sviluppo nel settore della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

Articolo 16: instaura una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.

Articolo 17: prevede agevolazioni nella circolazione e nella permanenza di persone, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività indicate nell'Accordo.

Articolo 18: contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le due Parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Articolo 19: contempla la istituzione di una commissione mista ai fini dell'esame dello sviluppo della cooperazione culturale

e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.

Articolo 20: disciplina la entrata in vigore e la durata dell'Accordo.

ARTICOLO 1, LETTERA H): ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 23 MAGGIO 2016

Scopo, portata e motivi del provvedimento

Il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si pone l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra Italia e Singapore, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali.

Singapore è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità in ambito scientifico e tecnologico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Lo scopo principale dell'Accordo è dunque di consolidare e approfondire ulteriormente la collaborazione e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, nonché di migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico.

In tale contesto, seppure una collaborazione in materia sia già prevista dall'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra l'Italia e Singapore firmato nel 1990, si è ravvisata l'opportunità di strutturare maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale che prevede la possibilità di finanziare progetti ed attività congiunti.

Illustrazione dell'articolato

L'articolo 1 dichiara che entrambi i Governi si impegneranno in attività di cooperazione nell'ambito delle scienze e della tecnologia, di comune accordo, a scopo pacifico ed a vantaggio reciproco.

L'articolo 2 stabilisce: 1) che le Parti promuovono la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica; 2) che nell'ambito di questo Accordo le Parti pro-

muoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti/organismi di cooperazione; 3) che per enti di cooperazione si intendono qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa sul territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di cooperazione nell'ambito di questo Accordo; 4) che le forme di attività di cooperazione sulla base di questo Accordo possono essere: incontri di vario genere, incontri di esperti, discussione e scambio di informazioni nel campo scientifico e tecnologico di carattere generale o specifico allo scopo di individuare progetti e programmi; scambi di informazioni concernenti attività, politiche, norme e regolamenti nel campo della ricerca e dello sviluppo; visite e scambi di carattere generale o specifico; realizzazione di programmi e progetti di cooperazione; altre forme di cooperazione individuate di comune Accordo tra le Parti.

L'articolo 3 stabilisce che allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti incoraggiano e favoriscono i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione.

Le attività di cooperazione avviate nell'ambito dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica del 1990 tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, entrano a far parte dello stesso. In particolare, il presente Accordo concerne la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra università in tema di alta formazione resta di competenza dell'Accordo del 1990. Quanto previsto dall'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore concernente la cooperazione in campo culturale, specificatamente gli articoli 1, 2 e 3, rimane in vigore, mentre sono abrogati i successivi articoli 4 e 5.

L'articolo 4 prevede che, ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti possono decidere di istituire una Commissione congiunta composta da rappresentanti designati dalle Parti medesime le cui competenze possono includere l'attuazione,

la supervisione del presente Accordo, nonché l'approvazione di programmi e di intese supplementari. Stabilisce altresì che la Commissione congiunta si possa riunire alternativamente in Italia o a Singapore a scadenze decise di comune accordo.

L'articolo 5 stabilisce che le informazioni di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione del presente Accordo sono rese disponibili al pubblico da parte di entrambi i Governi attraverso i canali consueti e secondo le normali procedure degli enti coinvolti. I Governi terranno in dovuta considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione e che a tal fine si consulteranno ogniquale volta sia necessario. I risultati derivanti dalla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo apparterranno ad entrambe le Parti e gli accordi relativi alla proprietà intellettuale risultante dalle attività di ricerca saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della parte fornitrice.

L'articolo 6 stabilisce che le Parti attueranno il presente Accordo conformemente alle leggi ed ai regolamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi dedicati in ciascun paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno presi in carico a seconda di quanto stabilito di comune accordo.

L'articolo 7 stabilisce che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo siano risolte amichevolmente attraverso la consultazione e la negoziazione tra le parti per mezzo dei canali diplomatici.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo e prevede il mutuo consenso delle parti per mezzo di protocolli addizionali o scambio di note diplomatiche da conside-

rarsi parte integrante dell'Accordo. Stabilisce inoltre che l'entrata in vigore di eventuali emendamenti e revisioni avvenga conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 10 del presente Accordo.

L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 10 stabilisce la modalità di entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti comunicano formalmente per mezzo di nota diplomatica, che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata. L'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell'intenzione di terminare l'Accordo fatta pervenire da una delle Parti con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici, affinché l'Accordo medesimo abbia termine sei settimane dopo la ricezione della notifica. Stabilisce, inoltre, che programmi e progetti intrapresi secondo il presente Accordo, non ancora completati al momento del termine dell'Accordo medesimo, nonché qualsiasi diritto o obbligazione derivante da impegni presi prima del termine dell'Accordo non ne siano pregiudicati.

ARTICOLO 1, LETTERA 1): ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2007

L'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka è stato firmato a Roma il 16 aprile 2007.

La finalizzazione dell'intesa è nata dal desiderio di entrambe le Parti di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, desti-

nando loro fondi adeguati alle esigenze dei due Paesi, anche alla luce del consistente impegno assunto dall'Italia nell'assistenza post-tsunami e del conseguente reciproco impegno a rafforzare le relazioni bilaterali.

Una volta in vigore, l'Accordo permetterà, tra l'altro, di sviluppare nuove collaborazioni nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, di favorire l'insegnamento della lingua italiana, estremamente utile per gli srilankesi che vengono nel nostro Paese per lavoro, così come di promuovere missioni archeologiche ed avviare ricerche scientifiche congiunte in settori di comune interesse.

Il reciproco desiderio di promuovere e sviluppare attività che stimolino la cooperazione bilaterale in campo culturale, scientifico e tecnologico viene citato nell'articolo 1 dell'Accordo. Con esso le Parti riconoscono anche che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

L'articolo 2 impegna ciascuna Parte contraente a favorire la cooperazione tra le rispettive università, gli istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse. A tal fine Italia e Sri Lanka promuoveranno lo cambio di docenti, lettori e ricercatori e promuoveranno gli scambi inter-universitari, così come le ricerche scientifiche congiunte.

Con l'articolo 3 i due Paesi hanno concordato di favorire la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e di sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

L'articolo 4 stabilisce che le parti contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli Accordi complementari che potrebbero scaturirne.

L'intesa incoraggia la cooperazione nei settori dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo, così come l'at-

tività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articoli 5 e 6).

L'articolo 7 pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l'Italia e lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse.

L'Accordo non manca di promuovere la collaborazione in campo archeologico ed etnologico, anche attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni (articolo 8).

L'articolo 9 invita le Parti ad offrire reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

La collaborazione italo-srilankese viene estesa nell'articolo 10 anche alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte e a proteggere il patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.

L'articolo 11 sancisce che le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù. Il successivo articolo 12 le impegna a sostenere la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti, mentre con l'articolo 13 i due Paesi concordano di favorire la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.

L'articolo 14 disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati Accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa.

Con l'articolo 15 le Parti contraenti istituiscono una commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nelle rispettive capitali.

Ogni controversia tra le Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sarà risolta amichevolmente con consultazioni o negoziazioni attraverso i canali diplomatici (articolo 16).

L'articolo 17 attribuisce all'intesa una durata illimitata e ne sancisce le modalità di denuncia. Esso ne disciplina inoltre l'entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste. Riconosce inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, *in toto* o *in parte*, dell'Accordo stesso.

L'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra Italia e Sri Lanka è stato firmato in lingua italiana, inglese e singalese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016;

b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;

c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007;

d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016;

e) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011;

f) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013;

g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;

h) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scien-

tifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016;

i) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

a) dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

b) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*);

c) dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*);

d) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*);

e) dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*);

f) dall'articolo 14 dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*);

g) dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*);

h) dall'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*);

i) dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*).

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), relativamente agli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 190.450 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), relativamente agli articoli 5, 7, 8, e ai paragrafi 2.2.3 e 8 dell'allegato, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 624.720 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), relativamente agli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 238.400 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), relativamente agli articoli 5, 6, 11, 15 e 16, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 234.920 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

6. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

7. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), relativamente agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 101.880 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

8. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), relativamente agli articoli II e IV, è autorizzata la spesa di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 449.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

9. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), relativamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15, è autorizzata la spesa di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 195.400 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 2.320.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e

a 2.414.950 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
CULTURALE,**

SCIENTIFICA E TECNICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da un lato,

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, dall'altro,

(qui di seguito denominati "Parti Contraenti")

DESIDEROSI di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell'Informazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Collaborazione dei Sistemi di istruzione e formazione

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione e i contatti diretti tra le rispettive Università e Istituzioni Superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e di design, attraverso accordi specifici tra tali Istituti, anche attraverso lo scambio di lettori, di docenti e ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 2

Programmi d'insegnamento

Ciascuna Parte Contraente valuterà la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

Articolo 3

Titoli universitari e Diplomi

Le Parti Contraenti prevedono di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equivalenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 4

Borse di studio

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra Parte Contraente delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.



Articolo 5**Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca**

1. Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali.
2. Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 6**Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico**

1. Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.
2. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Articolo 7**Radio e Televisione**

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Articolo 8**Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale**

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

Articolo 9**Collaborazione nel settore dello spettacolo, arti visive, letteratura e media**

Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.



Articolo 10**Collaborazione nel settore dello Sport**

Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.

Articolo 11**Partecipazione a manifestazioni e scambi giovanili**

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 12**Collaborazione nel settore dei media e del giornalismo**

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 13**Commissione Mista**

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte Contraente.

Articolo 14**Clausola di salvaguardia**

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dell'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

Articolo 15**Soluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Articolo 16**Durata e validità**

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.



Articolo 17**Denunce, revisioni e modifiche**

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un (1) anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica o universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.


In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo, in due originali.

Fatto a Yaoundé, il 17 marzo 2016 in due esemplari originali in lingua italiana, francese e inglese, i tre testi facenti egualmente fede./

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

**IL VICE MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**


MARIO GIRO



**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CAMERUN**

**IL MINISTRO
DELL'INSEGNAMENTO
SUPERIORE**

JACQUES FAME NDONGO





**ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA**

Il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Coreana (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti");

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia esistenti tra i due paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel settore delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti promuoveranno ed incoraggeranno lo sviluppo di una cooperazione paritaria e reciprocamente favorevole ai sensi del presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in vigore nei rispettivi paesi.

Articolo 2

Le Parti Contraenti sosterranno e promuoveranno attività bilaterali e multilaterali nel settore della cultura, che potrebbero inserirsi nel quadro dei programmi delle organizzazioni internazionali di cui esse sono parte.

Articolo 3

Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative tese ad incoraggiare lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente agevererà e promuoverà lo studio della lingua, della letteratura e della storia dell'altro paese presso le Università e gli altri istituti di istruzione superiore, in particolare incrementando le docenze ed i lettori collegati a tale studio.

Articolo 4

Le Parti Contraenti coopereranno nel settore dell'istruzione attraverso lo scambio di documenti e visite di esperti al fine di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione e del loro sviluppo, e con lo scopo di comparare i sistemi ed i piani di studio per giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati e diplomi di istruzione.

Articolo 5

1. Le Parti Contraenti incoraggeranno ed agevereranno, di comune accordo e nella misura consentita dai fondi disponibili, le attività delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche dell'altra Parte nel proprio territorio.

2. Le Parti Contraenti si consulteranno per giungere ad un accordo sulle strutture necessarie per le istituzioni di cui al presente Articolo.

Articolo 6

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione ed i contatti diretti tra le rispettive università ed altri istituti di insegnamento superiore o specializzato attraverso accordi specifici tra tali istituti di insegnamento, in particolare attraverso lo scambio di lettori, ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 7

Le Parti Contraenti promuoveranno contatti e collaborazioni dirette tra gli enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura, architettura e architettura d'interni, in vista della partecipazione a festival, rappresentazioni, esposizioni ed altri incontri organizzati dai due paesi. Le Parti Contraenti incoraggeranno inoltre lo scambio di rappresentanti di tali settori, compresi quelli che lavorano nel campo delle arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni attraverso la promozione di progetti comuni e coproduzioni cinematografiche, al fine di accrescere il valore della cinematografia in entrambi i paesi.

Articolo 9

Le Parti Contraenti incoraggeranno, in particolare attraverso l'istituzione di premi ed altri incentivi, la traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro paese.

Articolo 10

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive autorità governative competenti nel settore della proprietà intellettuale e dei relativi diritti.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione diretta tra musei ed istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale nonché tra le biblioteche dei due paesi, allo scopo di promuovere la tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale e la tutela e gestione del paesaggio culturale.

Articolo 12

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari, ricerche congiunte, scavi e progetti di restauro congiunti ed altre iniziative tese a migliorare e conservare il rispettivo patrimonio culturale ed archeologico.

Articolo 13

Le Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, borse di studio in materie di interesse specifico rivolte a studenti, insegnanti e lettori dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse di studio beneficeranno delle condizioni più favorevoli ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.

Articolo 14

Le Parti Contraenti perseguiranno una stretta collaborazione tra le rispettive amministrazioni allo scopo di prevenire ed eliminare il traffico illegale di opere d'arte, articoli culturali, beni audiovisivi, beni protetti, documenti ed altri oggetti di valore, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore nei rispettivi paesi.

Articolo 15

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà politiche e civili, nonché pari opportunità tra i sessi e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 16

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze ed attraverso viaggi di studio, gare e qualunque altra iniziativa opportuna. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare lo scambio di esperienze e le iniziative internazionali legate ai giovani.

Articolo 17

Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di scambio o collaborazione tra individui ed organizzazioni nel settore della filmografia, della radio e della televisione.

Articolo 18

Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione culturale tra le istituzioni ed organizzazioni dei due paesi e quelle di un paese terzo. Ove necessario, le Parti Contraenti si consulteranno prima di assicurare tale sostegno.

Articolo 19

Ai fini di un'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, composta dai rappresentanti designati da ciascuna Parte Contraente. Le funzioni della Commissione Mista prevedono la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione di programmi ed accordi successivi. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due paesi, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 20

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo verrà risolta attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti Contraenti.

Articolo 21

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualunque momento con il consenso di entrambe le Parti Contraenti. Gli eventuali emendamenti entreranno in vigore seguendo le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.


Articolo 22

1. Il presente Accordo entrerà in vigore successivamente all'avvenuto scambio di note verbali con le quali le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avrà durata illimitata.
2. Il presente Accordo potrà essere rescisso in qualunque momento e la rescissione prenderà effetto sei mesi dopo l'avvenuta notifica all'altra Parte Contraente. La rescissione non pregiudicherà i programmi o le attività concordate ai sensi del presente Accordo e non ancora giunte a termine al momento della stessa, salvo diversamente concordato dalle Parti.
3. A partire dal momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà e sostituirà l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea fatto a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 16 giugno 1970.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 21/10/05 in due esemplari nelle lingue italiano, coreano e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze relative all'interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA



**AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

Desirous of strengthening the friendly relations existing between the two countries and of promoting mutual understanding and knowledge through further development of cooperation in the fields of the art, culture, education, cultural and archaeological heritage, youth and sports;

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote and encourage the development of cooperation under this Agreement on the basis of equality and mutual benefit, and in accordance with the applicable laws and regulations in force in their respective countries.

Article 2

The Contracting Parties shall support and promote bilateral and multilateral activities in the field of culture, which could be set up in the framework of the programmes of the international organizations of which the Contracting Parties are members.

Article 3

The Contracting Parties shall support those initiatives that encourage the study, dissemination and instruction of their own language and culture in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall facilitate and promote the study of the language, the literature and the history of the other country in their universities and other institutions of higher education, in particular through an increase of professorships and lectureships related to such study.

Article 4

The Contracting Parties shall cooperate in the field of education by exchanging documents and visits by experts in order to improve their knowledge of the other's educational systems and their development, and for the purpose of comparing the systems and syllabuses in order to reach an agreement on the reciprocal recognition of educational certificates and diplomas.

Article 5

1. The Contracting Parties, by mutual agreement and to the extent permitted by the funds available, shall encourage and facilitate the activities of the other Party's educational, academic and cultural institutions in their territories.
2. The Contracting Parties shall consult each other to reach an agreement on the facilities required for the institutions mentioned in this Article.

Article 6

The Contracting Parties shall promote direct contact and collaboration between their universities and other higher or specialized educational institutions by means of specific arrangements between such educational institutions, particularly through the exchange of lecturers, researchers and experts who will participate in lectures, study visits, conventions, symposia and seminars.

Article 7

The Contracting Parties shall promote direct contact and collaboration between governmental agencies concerned with the areas of visual arts, performing arts, literature, architecture, and interior design, with the aim of participating in festivals, performances, exhibitions and other meetings organised by the two countries. The Contracting Parties shall also encourage exchanges of representatives in such areas, including those concerned with the visual and performing arts, for the purpose of sharing their knowledge and experience.

Article 8

The Contracting Parties shall favor cooperation between their related organizations, through promotion of common projects and co-production of cinema, in order to increase the value of the cinema of both countries.

Article 9

The Contracting Parties shall encourage, particularly by awarding prizes and other incentives, the translation and publication of literature of the other country.

Article 10

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of copyright and related rights, between the respective competent governmental authorities.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage direct cooperation between the museums, archaeological and cultural heritage institutions, and libraries of the two countries with a view to promoting the protection, conservation, and restoration of their cultural heritage and the protection and management of their cultural landscape.

Article 12

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of cultural heritage and archaeology through exchanges of information and expertise, organization of symposia and seminars, joint research, joint excavation and restoration projects and other initiatives aimed at enhancing and conserving their respective cultural and archaeological heritage.

Article 13

The Contracting Parties shall, to the extent permitted by the funds available and on a reciprocal basis, grant to students, teachers and lecturers whose nationals of the other country scholarships for university courses and research projects at universities or educational institutions on subjects of specific interest. The said scholarship recipients shall be granted the most favourable terms under the laws and regulations in force in the host country.

Article 14

The Contracting Parties shall pursue close cooperation between their respective administrations with the aim of preventing and suppressing the illegal trafficking of artworks, cultural items, audio-visual goods, protected goods, documents and other valuable objects, in accordance with the rules and regulations in force in their respective countries.

Article 15

The Contracting Parties shall promote the exchange of knowledge and experience concerning human rights, civil and political liberties, as well as equal opportunities between the sexes and the protection of ethnic, cultural, and linguistic minorities.

Article 16

The Contracting Parties shall promote cooperation in the fields of youth and sports through the exchange of information and experience and by means of study visits, competitions and any other suitable initiatives. The Contracting Parties shall encourage cooperation between their respective public and private organizations concerned with youth issues in order to develop the exchange of experience and initiatives on international issues related to youth.

Article 17

The Contracting Parties shall encourage any form of exchange or collaboration between persons and organizations in the fields of film, radio and television.

Article 18

The Contracting Parties shall endeavour to support, on a joint basis, projects of cultural cooperation between institutions and organizations of their two countries and those of a third country. When necessary, the Contracting Parties shall consult each other prior to providing such support.

Article 19

For the purpose of the effective implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee for cultural cooperation, composed of representatives designated by each Contracting Party. The functions of the Joint Committee shall include the supervision of the implementation of this Agreement and the approval of supplementary programmes and arrangements. The Joint Committee shall meet alternately in the capital cities of the two countries, on dates to be agreed upon through diplomatic channels.

Article 20

Any disparities which may arise from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by consultations and negotiations between the Contracting Parties.

Article 21

This Agreement may be amended at any time with the consent of both Contracting Parties. Any amendments shall enter into force following the same procedures as to the entry into force of this Agreement.

Article 22

1. This Agreement shall enter into force upon the exchange of diplomatic notes whereby the Contracting Parties shall notify each other of the fulfillment of their domestic requirements for its entry into force, and shall have an unlimited duration.


2. This Agreement may be terminated at any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. The termination shall be without prejudice to any programmes or activities agreed upon under this Agreement and not yet completed at the time of its termination, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

3. Upon its entry into force, this Agreement shall terminate and replace the Cultural Agreement Between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea done at Seoul on March 9, 1965 and entered into force on June 16, 1970.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 21st October 2005 in duplicate in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC




FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA



Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati

Per copia conforme

**ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA**



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti"),

CONSIDERANDO il mutuo beneficio di rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

DESIDEROSI di incrementare la reciproca conoscenza e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti scientifici e tecnologici,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Il presente Accordo mira a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, concordati su base paritaria e di mutuo beneficio, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi.

Articolo 2

Cooperazione bilaterale

Le Parti Contraenti promuoveranno la stipula di specifici accordi fra Ministeri, Istituzioni, Università, Centri di Ricerca, e altri enti dei rispettivi Paesi coinvolti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica.

Articolo 3

Cooperazione multilaterale

1. Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei Programmi di Ricerca dell'Unione Europea nei campi della scienza e della tecnologia.

2. Entrambe le parti contraenti coopereranno con organizzazioni internazionali nei casi ritenuti opportuni al fine di ottenere il loro coinvolgimento nel finanziamento e nella realizzazione di programmi e progetti derivati dalle forme di cooperazione elencate nel presente accordo o da altri Accordi che potrebbero scaturire in futuro

Articolo 4

Settori prioritari

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti settori: Fisica, Chimica, Scienze della salute, Energia, Informazione, Telecomunicazioni, Biotecnologie, Micro e Nanotecnologie, Agricoltura e Industria alimentare, Ambiente, Aerospazio, Energia, Trasporti, Ingegneria elettronica e civile, Tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 5

Attività di cooperazione

Le forme di cooperazione previste da questo Accordo potrebbero comprendere le seguenti:

- a. scambi di scienziati, ricercatori e tecnici;
- b. scambi di informazioni e documentazione;
- c. l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico;
- d. centri congiunti di ricerca e laboratori;
- e. progetti congiunti di ricerca e formazione;
- f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
- g. ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 6

Sostegno alla cooperazione

1. Il sostegno alle attività di cooperazione previste all'art. 5 sarà soggetto alla disponibilità di fondi e alle politiche relative, alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti Contraenti.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti metterà a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi ed accolti sul proprio territorio le migliori condizioni possibili di lavoro ed i benefici previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 7

Trattamento dei risultati

1. Il trattamento della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione rientranti in questo Accordo deve svolgersi così come previsto dall'Annesso, che è parte integrante dell'Accordo.
2. Le Parti Contraenti, tenendo presente i principi affermati nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica e il trasferimento tecnologico di risultati derivanti dalle attività congiunte di collaborazione.

Articolo 8

Commissione Mista

1. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica composto da rappresentanti designati dalle Parti Contraenti.
2. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
3. La Commissione Mista avrà le seguenti funzioni:
 - (a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attività di cooperazione condotte sotto questo Accordo;
 - (b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni misura necessaria ad accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti Contraenti;
 - (c) redigere ed approvare proposte per i programmi di cooperazione; e
 - (d) discutere ogni questione relativa alla esecuzione di questo Accordo.

Articolo 9***Soluzione delle controversie***

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10***Emendamenti***

Il presente accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti. Eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo all'art. 11.

Articolo 11***Entrata in vigore e denuncia***


1. Il presente Accordo, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due Notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Il presente Accordo avrà durata illimitata, e continuerà ad avere effetto a meno che una delle parti contraenti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo.
3. La denuncia dell'Accordo non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati e non completati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

MASSIMO D'ALEMA
MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA

SONG MIN-SOON
MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI



**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ITALIA - COREA**

Annesso sulla Proprietà Intellettuale

Con riferimento all'Articolo 7 dell'Accordo, le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto di autore realizzata nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti di tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni.

1. Campo di applicazione

1.1. Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti.

1.2. Ai fini del presente Accordo, alla 'proprietà intellettuale' si dà il significato indicato nell'Articolo 2 della 'Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale', firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Questo include i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (TRIPS), Allegato dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakesh il 15 aprile 1994.

1.3. Il presente Annesso definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra Parte possa acquisire diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo influenza o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte Contraente e i propri partecipanti. Tali diritti rimangono regolati dalle leggi e dalla prassi delle rispettive Parti Contraenti.

1.4. Ogni disputa in relazione alla proprietà intellettuale che sorga sotto questo Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Istituzioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati.

1.5. La denuncia della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Annesso.

2. Ripartizione dei diritti

2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva a tradurre e pubblicare in riviste articoli tecnico-scientifici, relazioni, rapporti e libri che costituiscano risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2. I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati a precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante purché vengano tutelati i diritti previsti dalla normativa del Paese d'appartenenza.

Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.

2.2.2. Entrambe le Parti Contraenti saranno titolari dei diritti di proprietà intellettuale creati in seguito a ricerche congiunte a meno che diversamente concordato dalle Parti Contraenti. Se la ricerca non è preventivamente definita come "ricerca congiunta", i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno determinati sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 2.2.1. del presente Annesso. Ciascuna Parte Contraente mantiene, nel proprio territorio, tutti i diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale creata a seguito della ricerche congiunte. Tutti i diritti, al di fuori dei territori delle Parti Contraenti, saranno determinati tenendo conto dei relativi contributi delle Parti Contraenti e dei loro partecipanti alla ricerca congiunta, e il relativo grado di impegno nel brevettare i risultati di ogni invenzione che ne risulti, e di ogni altro fattore ritenuto appropriato.

2.2.3. Malgrado il paragrafo 2.2.2. di questo Annesso, nel caso in cui un progetto congiunto di ricerca abbia portato alla creazione o alla fornitura di un tipo di proprietà intellettuale non protetta dalle leggi di nessuna delle Parti Contraenti, le Parti Contraenti istituiranno una commissione di ricercatori e di funzionari governativi di entrambe le parti per discutere e determinare la corretta allocazione dei diritti di proprietà intellettuale. Se la Parte Contraente la cui legislazione non protegge quel

tipo di proprietà intellettuale rinuncia alla sua quota per iscritto, rinunciando a tenere la sopra menzionata discussione, la Parte Contraente la cui legislazione invece tutela quel tipo di proprietà intellettuale è titolare di tutti i diritti di cui sopra.

3. Trattamento delle informazioni

3.1. Ogniqualvolta le informazioni definite in precedenza come “informazione riservata di lavoro” è fornita o creata nel quadro di questo Accordo, ogni parte contraente e ciascuno dei partecipanti la proteggerà in accordo con le rispettive vigenti legislazioni, regolamenti e pratiche amministrative. L’informazione può essere identificata come “informazione riservata di lavoro” quando:

- a) è segreta, nel senso che nel suo insieme o nella specifica configurazione dei suoi componenti non è generalmente noto o facilmente accessibile a persone competenti nella materia in cui questo tipo di informazione è generalmente usato; oppure
- b) la persona che ne ha possesso legale ha preso misure adeguate e ragionevoli per mantenerla segreta; e
- c) ha valore commerciale per il fatto di essere informazione segreta.

3.2. L’informazione scientifica e tecnologica di natura non proprietaria, che non sia informazione resa pubblica per ragioni commerciali ed industriali, e derivata da attività di cooperazione, sarà resa disponibile, a meno che diversamente deciso, alla comunità scientifica mondiale attraverso i canali abituali ed in accordo con le normali procedure delle agenzie partecipanti.

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

CONSIDERING the mutual benefit of strengthening the bonds of friendship between the two countries,

DESIROUS of increasing mutual knowledge and co-operation through the development of scientific and technological relations,

Have agreed as follows:

Article 1

Aims

The present Agreement aims to promote scientific and technological co-operation in such fields as may be mutually agreed on the basis of equality and mutual benefit and in accordance with the laws and regulations in force in the respective countries.

Article 2

Bilateral Cooperation

The Contracting Parties shall promote the signing of specific arrangements between the ministries, institutions, universities, research centres, and other legal entities of both countries involved in scientific research and technological innovation.

Article 3***Multilateral Cooperation***

1. The Contracting Parties shall promote multilateral projects that could fall under the European Union's Research Programmes in the fields of science and technology.
2. Both Contracting Parties shall liaise with international organizations in appropriate cases in order to obtain their involvement in the funding and carrying out of programmes and projects arising from the forms of cooperation listed in the present Agreement and others which may follow in the future.

Article 4***Fields of Priority***

The Contracting Parties shall encourage the development of cooperation in the fields of science and technology, both in the basic sciences and in those related to technology development, with particular attention to the following fields: physics, chemistry, health sciences, energy, information science, telecommunications, biotechnology, micro and nanotechnology, agriculture and food science, environment, aerospace, transport, civil and electronic engineering, technology for heritage conservation and any other fields of cooperation that the Contracting Parties may agree upon.

Article 5***Cooperative Activities***

The forms of cooperation covered in this Agreement may include the following:

- a. exchange of scientists, researchers and technicians;
- b. exchange of information and documentation;
- c. joint organization of seminars, symposia, conferences and any other meetings in scientific and technological fields;
- d. joint research centres and laboratories;
- e. joint research and training projects;
- f. scholarships for lecturers and researchers; and
- g. any other forms of cooperation as may be agreed upon between the Contracting Parties.

Article 6***Collaboration Support***

1. The Contracting Parties' support for the cooperative activities set out in Article 5 shall be subject to the availability of funds and to the relevant policies, laws and regulations of each Contracting Party.
2. Each Contracting Party shall grant researchers and technicians, scholarship holders and experts sent by the other Contracting Party and hosted in its territory the best possible working conditions and the benefits afforded by its legislation in force.

Article 7***Treatment of Results***

1. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of the cooperative activities under this Agreement shall be as set forth in the Schedule, which forms an integral part of this Agreement.
2. The Contracting Parties, bearing in mind the principles stated in the Schedule, shall facilitate the exchange of technological information and the technological transfer of results arising from joint collaboration activities.

Article 8***Joint Committee***

1. The Contracting Parties shall set up a Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation, composed of representatives designated by the Contracting Parties.
2. The Joint Committee shall meet alternately in the capitals of each Contracting Party on dates to be agreed upon through diplomatic channels.
3. The Joint Committee shall have the following functions:
 - (a) coordinate, facilitate and review the implementation of cooperative activities conducted under this Agreement;
 - (b) make recommendations to the respective governments on any measures necessary to enhance scientific and technical cooperation between the Contracting Parties;
 - (c) draw up and endorse proposals for the working programmes of cooperation; and
 - (d) discuss any matter related to the implementation of this Agreement.

Article 9***Settlement of Differences***

Any differences that may arise from the implementation or the interpretation of the present Agreement shall be settled by negotiations through diplomatic channels.

Article 10***Amendment***

The present Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Contracting Parties. Amendments, if any, shall enter into force following the same procedures as described in Article 11.

Article 11***Entry into Force and Termination***

1. The present Agreement shall enter into force on the date of the later of Notes exchanged between the Contracting Parties through diplomatic channels informing each other that all necessary internal procedures for its entry into force have been completed.
2. This Agreement shall remain in force for an unlimited duration and continue in force unless either Contracting Party notifies the other of its intention to terminate this Agreement.
3. Termination of this Agreement shall not affect the execution of any project or cooperative activity undertaken under this Agreement and not fully executed at the time of the termination of this Agreement, unless otherwise decided by both Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Rome on 16 February, 2007 in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

MASSIMO D'ALEMA
MINISTER OF FOREIGN
AFFAIRS



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF KOREA

SONG MIN-SOON
MINISTER OF FOREIGN
AFFAIRS



**ITALY-KOREA AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY**

Schedule on Intellectual Property Rights

With reference to Articles 7 of this Agreement, the Contracting Parties shall guarantee adequate and effective protection for intellectual property created or transferred under the terms of this Agreement and the related arrangements for its implementation. The Contracting Parties agree to notify each other promptly of all inventions, designs or industrial models, new plant varieties or any other work protected by copyright produced within the framework of this Agreement, in compliance with their respective national legislation. The rights vested in such intellectual property shall be allocated as provided in this Schedule.

1. Scope

1.1. The provisions of this Schedule apply to all joint activities performed under this Agreement save where the Contracting Parties or their duly authorised representatives agree otherwise.

1.2. For the purposes of this Agreement 'intellectual property' shall have the meaning provided in Article 2 of the 'Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation' signed in Stockholm on 14 July 1967. This also includes the rights protected by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex IC of the Agreement of the World Trade Organisation signed at Marrakesh on 15 April 1994.

1.3. This Schedule addresses the allocation of rights and royalties between the Contracting Parties. Each Contracting Party guarantees that the other Contracting Party may acquire intellectual property rights allocated in accordance with this Schedule by obtaining these rights from their own respective participants under contract or under other legal means, wherever necessary. This Schedule in no way affects or prejudices the distribution of rights between either Contracting Party and its own participants. Such rights shall continue to be governed by the laws and practices of the respective Contracting Parties.

1.4. Any disputes in relation to intellectual property arising under this Agreement shall be settled by negotiation between the concerned participating institutions or, whenever necessary, between the Contracting Parties or their appointed representatives.

1.5. The termination of this Agreement shall not prejudice the rights or obligations derived from this Schedule.

2. Allocation of rights

2.1. Each Contracting Party shall be entitled to a non-exclusive licence to translate, reproduce and publish in journals any technical/scientific articles, papers, reports and books resulting directly from co-operation falling within the purview of this Agreement. All publicly disseminated copies of the works protected by copyright produced according to these provisions, shall indicate the names of the authors, except in the event that the author has expressly waived the requirement to be cited by name.

2.2. Rights to all forms of intellectual property other than those indicated in paragraph 2.1 above of this Schedule shall be allocated in the following manner:

2.2.1. Visiting researchers shall be entitled to share intellectual property rights under contract with the host institutions in accordance with the laws and regulations of the host country. Each Contracting Party shall accord to the visiting researchers no less favourable treatment than it accords to its own nationals with regard to the granting of rights to intellectual property.

The Contracting Party shall grant to any persons defined as inventors or authors the same treatment as it affords to its own nationals in relation to any awards, benefits or other advantages, including revenues in accordance with the national legislation of the host country.

2.2.2. Intellectual property rights created in the course of joint research shall be co-owned by the Contracting Parties, unless otherwise agreed by the Contracting Parties. If research is not designed as 'joint research' in advance, ownership of the intellectual property rights shall be determined in accordance with paragraph 2.2.1. of this Schedule. Each Contracting Party retains all rights, in its own territory, to exploit intellectual property created in the course of joint research. All rights outside the territories of the Contracting Parties will be determined by considering the relative contributions of the Contracting Parties and their participants to the joint research, the relative degree of commitment to the patenting and licensing of any resulting invention, and such other factors deemed appropriate.

2.2.3. Notwithstanding paragraph 2.2.2 of this Schedule, in the event that a particular joint research project conducted under this Agreement has led or will lead to the creation or furnishing of a type of intellectual property not protected by the laws of one of the Contracting Parties, the Contracting Parties shall establish a committee composed of the researchers and government officers of both sides, in order to discuss and determine the allocation of the rights to said intellectual property. If the Contracting Party whose legislation does not protect that kind of intellectual property forfeits

its claim to a share by renouncing, in writing, the right to hold the aforementioned discussion, the participant whose legislation protects that kind of intellectual property is entitled to all the rights accruing thereto.

3. Treatment of Information

3.1. Whenever any information previously defined as being 'confidential work information' is supplied or created within the framework of this Agreement, each Contracting Party and each of the participants shall protect this information in accordance with their respective current legislations, regulations and administrative practices. Information may be identified as 'confidential work information' whenever:

- a) it is secret, in the sense that, taken as a whole or in the specific configuration or assembly of its components, it is not generally known or easily accessible to persons skilled in the art in the areas in which this type of information is normally used; or
- b) the person having legal possession of it has taken adequate and reasonable measures to keep it secret; and
- c) it has a commercial value by virtue of being secret information.

3.2. Scientific and technological information of a non-proprietary nature, other than that information which is not disclosed for commercial and industrial reasons, derived from the cooperative activities, shall be made available, unless otherwise agreed, to the world scientific community through customary channels and in accordance with the normal procedures of the participating agencies.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI COSTA RICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, qui di seguito denominati le Parti,

DESIDEROSI di promuovere e di rafforzare la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo a rinsaldare e intensificare i legami di amicizia tra i due Paesi,

CONSAPEVOLI che tale cooperazione contribuirà ad una più profonda conoscenza reciproca in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti,

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, in particolare, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali e didattiche che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del patrimonio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Università e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Università, negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale informativo, librario e periodico, di banche dati, di materiale multimediale e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno propiziare, la partecipazione anche di altre istituzioni pubbliche o private, le cui attività incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi tendenti ad una effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.

ARTICOLO 5

Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali, università e altri istituti d'istruzione superiore attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

ARTICOLO 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti farà in modo che le Università, Istituti di istruzione superiore ed altre Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche, offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni anche attraverso la concessione di sovvenzioni e premi, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica critica e narrativa dell'altra Parte.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creatività contemporanea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonché l'organizzazione congiunta di nuove attività. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno ogni collaborazione in campo radiotelevisivo, con particolare riguardo nel settore dei nuovi media.

ARTICOLO 12

Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno ai principi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche pubbliche e private dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare negli ambiti della tecnologia dell'informazione e della multimedialità applicata, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ciascuna delle due Parti potrà sottoporre alla valutazione dell'altra, in qualsiasi momento e per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la loro analisi ed approvazione.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sarà posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Le Parti istituiranno una Commissione Mista Culturale, Scientifica e Tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 20

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

ARTICOLO 21

Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore.

Le Parti potranno denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, notificando la denuncia tramite via diplomatica all'altra Parte. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica all'altra Parte.

La cessazione del presente Accordo non inficerà gli eventuali programmi e progetti in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo contrario tra le Parti.

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso, tramite la via diplomatica.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal primo paragrafo di questo articolo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Roma il 27 maggio 2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**
Il Sottosegretario dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo
Ilaria Borletti Buitoni



**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA**
Il Ministro degli Affari Esteri
Manuel A. González Sanz





ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,

SCIENTIFICA E TECNICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da un lato;

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, dall'altro;

qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell'Informazione,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

ARTICOLO 2

Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Università ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell'altra Parte e permetterà loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca.

ARTICOLO 3

Ciascuna Parte Contraente si impegnerà ad includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti si impegnano a stabilire le equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

ARTICOLO 5

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra, delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di studenti, di tirocinanti, del personale insegnante, dei ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività che ricada nei settori menzionati all'articolo 1.

ARTICOLO 7

Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

ARTICOLO 10

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

ARTICOLO 11

Le parti Contraenti facilitano la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti facilitano anche lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.

ARTICOLO 12

Al fine di facilitare lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordati tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 13

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

ARTICOLO 14

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

ARTICOLO 15

Le Parti Contraenti, nel riconoscere l'importanza della formazione, si assisteranno reciprocamente per promuovere la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli.

ARTICOLO 16

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare il

progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali.

Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

ARTICOLO 17

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 18

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.

ARTICOLO 19

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.

In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma, il 17 maggio 2011

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Alfredo MANTICA
Sotto-Segretario di Stato

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GABON



Paul TOUNGUI
Ministro degli Affari Esteri,
della Cooperazione Internazionale
e della Francofonia

ACCORDO
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Kirghisa
sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa, di seguito denominati “Parti Contraenti”:

Convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica costituisca uno degli elementi più importanti dei rapporti bilaterali,

Considerato il mutuo interesse nel rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

Desiderosi di incrementare la comprensione reciproca e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici, anche alla luce degli auspici, formulati nell’art. 70 dell’Accordo di Partenariato e Cooperazione tra l’Unione Europea e la Repubblica Kirghisa, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995, di promuovere, incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere l’ampliamento e il rafforzamento dei legami tra organizzazioni ed istituti di ricerca scientifica, istituzioni di istruzione superiore, altre istituzioni educative e formative ed organizzazioni, persone giuridiche e fisiche degli Stati delle Parti Contraenti tramite la creazione delle condizioni favorevoli alla cooperazione e allo sviluppo su base reciprocamente vantaggiosa ed equilibrata.

Articolo 2

Settori di cooperazione

Le Parti Contraenti assicureranno la cooperazione nei seguenti settori: cultura ed arte, restauro, conservazione e tutela del patrimonio, musei, biblioteche, tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario, istruzione scolastica ed universitaria e relativa cooperazione, turismo, scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica. Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: esecuzione di progetti comuni di ricerca scientifica e di progetti tecnologici ed eventuale scambio di strumenti e di materiali di ricerca; scambio di studiosi, di ricercatori e di esperti tecnici al fine di realizzare programmi tecnico-scientifici, di progetti ed altre iniziative relative alla cooperazione scientifica e tecnologica; svolgimento di seminari, simposi ed altri incontri di carattere scientifico; scambio di informazione tecnico-scientifica; realizzazione congiunta di iniziative finalizzate all'ampliamento della cooperazione in materia tecnologica e di innovazione; altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica che possano essere concordate dalle Parti Contraenti

Articolo 3

Università e ricerca

Nel settore dell'istruzione universitaria le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione relativa agli scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito universitario, in particolare in quello scientifico e tecnologico, attraverso l'organizzazione di seminari, scambi di docenti e ricercatori presso i laboratori di ricerca e nelle strutture universitarie. Le Parti Contraenti si scambieranno i rendiconti scientifici pubblicati al termine dei propri incontri di cooperazione scientifica.

Le Parti Contraenti favoriranno altresì le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura negli Stati delle Parti Contraenti attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettori.

Le Parti Contraenti incentiveranno, in particolare, l'elaborazione e la pubblicazione dei dizionari italo-kirghisi e kirghiso-italiani.

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, attraverso la stipula di accordi di mobilità di studenti e docenti, la realizzazione di attività congiunte, comprese quelle inerenti alla produzione artistica.

Articolo 4

Istruzione

Nel settore dell'educazione e dell'istruzione scolastica le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione al fine di incrementare:

a) scambi di esperienze sui metodi di insegnamento, di materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;

b) scambi di docenti, di esperti, di allievi, nonché scambi tra istituti, organizzazioni ed enti collegati all'istruzione e all'aggiornamento professionale al fine di migliorare la metodologia ed i materiali didattici.

Le Parti Contraenti favoriranno l'eventuale cooperazione tra le proprie università e la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonché le iniziative di associazioni, enti, organizzazioni locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Borse di studio

Nell'ambito del presente Accordo, nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto del principio della reciprocità, le Parti Contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte assegni di studio per la frequenza di corsi universitari (compresi i Master di I e II livello), di dottorato di ricerca, di lingua e cultura italiana, di insegnamento della lingua italiana, nonché di corsi presso le istituzioni superiori di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 6

Cooperazione culturale e artistica

Le Parti Contraenti favoriranno contatti diretti e cooperazione tra organizzazioni ed istituzioni collegate ai settori delle arti figurative, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri, organizzati nei rispettivi Paesi. Esse incoraggeranno anche gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti figurative e il teatro, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze e di realizzare manifestazioni artistiche e di design.

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte anche mediante premi e incentivi.

Esse incoraggeranno altresì una cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche in vista della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, della tutela e gestione del paesaggio culturale; favoriranno la più ampia cooperazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, di pubblicazioni e di esperienze attraverso l'organizzazione di simposi e seminari, di ricerche in comune, scavi, restauri ed iniziative volte alla valorizzazione e conservazione dei rispettivi beni archeologici e culturali.

Articolo 7

Cooperazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte

Le Parti Contraenti favoriranno una stretta cooperazione sulle iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito di opere d'arte, di beni culturali, di reperti archeologici, di documenti ed altri oggetti di interesse storico e artistico, nonché lo scambio di informazioni finalizzato al contrasto alle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Le Parti Contraenti agiranno in conformità alla normativa nazionale concernente il divieto e la prevenzione di importazione, esportazione e di trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali.

Articolo 8

Cooperazione nel campo dei media, dello sport e della politica giovanile

Le Parti Contraenti favoriranno gli investimenti nei progetti di maggiore interesse per entrambe le Parti nel campo dell'educazione fisica e dello sport. Le Parti promuoveranno la partecipazione di esperti ai seminari, corsi, conferenze scientifiche relativi allo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e della politica giovanile tramite l'organizzazione di viaggi didattici, concorsi ed altre iniziative opportune. Esse promuoveranno la cooperazione tra organizzazioni ed istituzioni che si occupano di problemi dei giovani al fine di promuovere gli scambi di esperienze e le iniziative sulle tematiche di rilievo internazionale.

Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti tra emittenti radiotelevisive pubbliche.

Articolo 9

Cooperazione scientifica e tecnologica: attività e settori

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, nei limiti delle risorse finanziarie previste da ciascuna Parte, attraverso:

- a. scambi di visite di delegazioni scientifiche e di ricercatori;
- b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- c. ricerche congiunte scientifiche e tecniche su temi di comune interesse;
- d. istituzione di laboratori congiunti;
- e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nei settori di comune interesse,
- f. ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare;
- g. stipula di convenzioni e accordi interistituzionali.

Ai fini dell'attuazione concreta del presente Accordo le Parti Contraenti provvederanno a sottoscrivere i rispettivi piani di cooperazione che riassumeranno le iniziative concrete nell'ambito del presente Accordo e le questioni finanziarie concordate per la loro realizzazione.

Le iniziative saranno finanziate dalle rispettive autorità statali secondo il settore delle loro attività nei limiti di budget dei ministeri e dei dicasteri approvati per il rispettivo anno, nonché con l'attrazione di sponsorizzazioni e l'assegnazione di fondi.

Articolo 10

Autorità coordinatrici

Le autorità competenti per l'adempimento del presente Accordo sono il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e le autorità statali competenti nel settore della cultura, dell'istruzione e della scienza della Repubblica Kirghisa.

Articolo 11

Informazione, trasferimento di tecnologie e proprietà intellettuale

Le Parti Contraenti favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonché attività congiunte di cooperazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Le Parti Contraenti realizzano e sviluppano la cooperazione nel campo della tutela e dell'uso di proprietà intellettuale in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti e ai trattati internazionali di cui i due Stati sono parti, nonché, per quanto riguarda la parte italiana, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla normativa dell'Unione Europea sulla materia.

Articolo 12

Commissione mista

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le Parti Contraenti istituiranno una commissione mista che avrà il compito di redigere programmi esecutivi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e pratici della cooperazione educativa, scientifica e tecnologica tra le Parti Contraenti.

Tale commissione verificherà affinché la cooperazione avvenga nelle condizioni più favorevoli valutandone periodicamente lo stato dei programmi, delle iniziative e delle prospettive.

La commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date concordate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13

Divergenze

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti per via negoziale. Il presente Accordo potrà essere modificato con l'assenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche saranno formalizzate sotto forma di singoli verbali che costituiranno la sua parte integrante.

Articolo 14**Entrata in vigore e denuncia**

Il presente Accordo ha durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica in forma scritta con cui le Parti Contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare il presente Accordo dandone comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici. In tale caso la cessazione avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione dell'altra Parte Contraente. La cessazione di validità del presente Accordo non pregiudicherà la validità dei trattati e degli accordi stipulati prima della cessazione medesima, che non siano stati adempiuti completamente o parzialmente al momento della cessazione della sua validità, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.

Il presente Accordo non incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri trattati internazionali di cui Esse sono parti.

Fatto a Bishkek, il giorno 14 del mese di Febbraio dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kirghisa, russa e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

**Per il Governo
della Repubblica Italiana**



**Per il Governo
della Repubblica Kirghisa**



AGREEMENT
between the Government of the Italian Republic
and the Government of the Kyrgyz Republic
on cultural, scientific and technological cooperation

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kyrgyz Republic, hereinafter referred to as 'the Contracting Parties',

Convinced that cultural, scientific and technological cooperation constitutes one of the essential elements in bilateral relations,

Considering the mutual interest in strengthening the friendly relations between the two Countries,

Wishing to enhance mutual understanding and cooperation through the development of cultural, scientific and technological relations, also with the intention of facilitating, encouraging, and promoting cultural cooperation, as laid down in Article 70 of the Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and the Kyrgyz Republic, signed in Brussels on 9 February 1995,

Have agreed for the following:

Article 1

Purposes

The purpose of this Agreement is to promote the expansion and strengthening of the links between scientific research organisations and institutes, higher education institutions, other education and training institutions and organizations, legal entities and individuals of the States of the Contracting Parties by creating favourable conditions for cooperation and development on a mutually beneficial and balanced basis.

Article 2

Areas of cooperation

The Contracting Parties shall promote cooperation in the following areas: culture and arts, restoration, preservation and protection of the cultural heritage, museums, libraries, safeguarding, enhancing the significance and promoting respective archive and documentary assets, school and University-level education and related cooperation, tourism, exchange of updated

information and documentation on school educational systems. The Contracting Parties shall promote the development of cultural, scientific and technological cooperation through the implementation of the following activities: realization of joint scientific research and technological projects and possible exchange of research instruments and materials; exchange of scholars, researchers and technical experts, in order to implement technical and scientific programs, projects and other activities related to scientific and technological cooperation; holding of seminars, symposiums and other scientific meetings; exchange of technical and scientific information; joint implementation of activities aimed at increasing cooperation on technologies and innovation; other forms of scientific and technological cooperation, as may be agreed by the Contracting Parties.

Article 3

University education and research

In the field of University education the Contracting Parties shall promote the development of cooperation related to the exchanges of experience and knowledge acquired in the University, particularly in the scientific and technological sectors, through the organization of seminars, exchanges of lecturers and researchers in their research laboratories and academic establishments. The Contracting Parties shall exchange scientific reports published at the end of their scientific cooperation meetings.

The Contracting Parties shall also promote initiatives that would improve the knowledge, the expansion and the teaching of each other's language on the territory of the other Contracting Party. For this purpose they shall expand the learning of each other's languages and literatures in the States of the Contracting Parties through increasing the number of professorship departments and lecturers.

The Contracting Parties shall encourage, in particular, the elaboration and issuance of Italian-Kyrgyz and Kyrgyz-Italian dictionaries.

The Contracting Parties shall promote the development of cooperation between relevant higher education institutions in the field of music, dance, art and design, through the conclusion of agreements on exchanges of students and lecturers, the implementation of joint activities, including those related to artistic production.

Article 4

Education

In the field of school education, the Contracting Parties shall promote the development of cooperation in order to increase:

- a) exchanges of experiences in teaching methods, educational materials and programs used in the school systems of the two countries;
- b) exchanges of teachers, experts, students, as well as exchanges between institutions, organisations and entities related to education and enhancement of qualification, with the purpose of improving teaching methods and

educational materials.

The Contracting Parties shall promote possible cooperation between their Universities and cooperation between their public institutions in charge of the youth issues, as well as the initiatives of associations, bodies, and local organisations aimed at the exchange of experiences on important issues for the development of international cooperation.

Article 5 Scholarships

In the framework of this Agreement, within their means and based on the principle of reciprocity, the Contracting Parties shall provide citizens of the other Party with scholarships for attending University courses (including 1st and 2nd level postgraduate master's degrees), PhDs, courses on Italian language and culture and on the teaching of the Italian language, as well as courses at high level education institutes on arts, music and dance.

Article 6 Cooperation in the field of culture and art

The Contracting Parties shall promote direct contacts and cooperation between organisations and institutions in the field of fine and performing arts, literature, architecture and decorative arts to participate in festivals, performances, exhibitions and other events arranged in both Countries. They shall also encourage the exchange of representatives of different fields of culture, including fine and performing arts, to share knowledge and experience to hold art and design events.

The Contracting Parties shall encourage the translation and publication of essays and literary works of the other Party, also through awards and bonuses.

Moreover, they shall promote direct cooperation between museums, archives and libraries in order to protect, preserve and restore the cultural heritage, the safeguarding and management of the cultural landscape; they shall promote the widest cooperation in the field of archaeology through the exchanges of information, publications and experiences, by organising symposiums and seminars, joint research, excavation, restoration and other initiatives aimed at raising the significance and preservation of their respective archaeological and cultural heritage.

Article 7 Cooperation in combating the illicit trafficking of the works of art

The Contracting Parties shall promote close cooperation in preventing and combating the illicit trafficking of the works of art, cultural assets, archaeological finds, documents and other objects of historical and artistic value, as well as the exchange of information aimed at combating criminal activities in the illicit trading of the works of art.

The Contracting Parties shall act in compliance with their national legislation on banning and preventing the illicit import, export and transfer of the property of cultural assets.

Article 8

Cooperation in the field of mass media, sports and the youth policy

The Contracting Parties shall promote investments on projects of major interest for both Parties in the field of physical education and sports. The Parties shall encourage the participation of experts in seminars, courses, scientific conferences concerning the development of physical education, sports and the youth policy, by organising study tours, contests and other appropriate initiatives. They will promote cooperation between organizations and institutions dealing with young people issues to develop the exchanges of experiences and the initiatives on matters of international importance.

The Contracting Parties shall encourage direct contacts between public radio and television broadcasters.

Article 9

Scientific and technological cooperation: activities and fields

The Contracting Parties shall promote scientific and technological cooperation between public and private academic institutions, research institutions and scientific organizations, within the financial means provided by each Party, through:

- a. exchange visits by scientific delegations and researchers;
- b. exchange of scientific and technical information;
- c. joint scientific and technical researches in areas of common interest;
- d. creation of joint laboratories;
- e. organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in the fields of common interest;
- f. any other form of cooperation the Parties may agree upon;
- g. concluding conventions and agreements between institutions.

In order to implement this Agreement, the Contracting Parties shall sign their respective cooperation plans summing up the concrete initiatives under this Agreement and the financial issues negotiated for their implementation.

The initiatives will be financed by the respective State authorities according to the field of their activities within the approved budget of Ministries and Agencies for the relevant year, as well as through sponsorships and financial allocations.

Article 10**Coordinating Bodies**

The national bodies responsible for the implementation of this Agreement shall be the Ministry of Education, University and Research of the Italian Republic and the State Authorities competent for culture, education and science of the Kyrgyz Republic.

Article 11**Information, technology transfer and intellectual property**

The Contracting Parties shall promote exchanges of technological information, as well as joint activities of scientific cooperation aimed at technology transfer.

The Contracting Parties shall implement and develop cooperation in the field of protection and use of intellectual property according to the national legislations of the Parties and the international treaties of which the two States are members, and, as for the Italian side, in full compliance with the framework provided for by the European Union legislation in this field.

Article 12**Joint Committee**

To implement this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee whose tasks include drawing up long term executive programs and setting up priorities and practical areas of educational, scientific and technological cooperation between the Contracting Parties.

The Committee shall monitor that cooperation takes place in the most favourable conditions, periodically evaluating the status of programs, the initiatives and perspectives.

This Committee shall meet alternately in the capitals of both Parties in the days agreed through diplomatic channels.

Article 13**Dispute settlement**

Any disputes that may arise relating to the interpretation and application of this Agreement shall be settled between the Contracting Parties by negotiation. This Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties and any amendment shall be formally agreed in separate Protocols which shall be an integral part of this Agreement.

Article 14**Entry into force and denunciation**

This Agreement shall be of unlimited duration and shall enter into force from the date of receipt of the last written notification, through diplomatic


channels, of the execution by the Contracting Parties of the respective internal procedures necessary for its entry into force.

Each Contracting Party may denounce this Agreement by written notification through diplomatic channels. In this case, this Agreement shall terminate upon six months' written notice to the other Contracting Party. The termination of this Agreement shall not affect the validity of the treaties and agreements signed before the termination itself and not completely or partially executed at the time of termination, unless the Contracting Parties decide otherwise.


The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties, deriving from other international agreements to which they are the Parties.

Done in Bishkek on February 14, 2013, in two original copies, each in the Italian, Kyrgyz, Russian and English languages, all the texts being equally authentic. If any dispute arises concerning the interpretation of the provisions of this Agreement, the text in English shall prevail.

**For the Government
of the Italian Republic**



**For the Government
of the Kyrgyz Republic**



**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3

Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 8

Le due Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.

ARTICOLO 9

64
Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 10

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanità ed altri. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

- a - scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
- b - organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c - ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
- d - scambi di documentazione scientifica e tecnica;
- e - partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche

scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambi le Parti.

Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

cf Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Santo Domingo il 5 dicembre in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.


PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DOMINICANA

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO ITALIANO
E
IL GOVERNO DI SINGAPORE
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo dell'Italia e il Governo di Singapore (di seguito denominate "le Parti");

DESIDERANDO promuovere ulteriormente i rapporti stretti e amichevoli esistenti tra i due paesi, consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro positivo contributo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

CONSIDERATO l'Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, firmato dalle Parti a Singapore il 30 luglio 1990;

DESIDEROSI di compiere ulteriori sforzi per rafforzare il rispettivo potenziale nel campo della ricerca scientifica e tecnologica del settore pubblico e privato e le loro infrastrutture e politiche in materia.

RICONOSCENDO la cooperazione scientifica e tecnologica, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle economie nazionali;

DESIDEROSI di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le organizzazioni scientifiche dei due paesi;

AFFERMANDO il loro impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

I due governi incoraggeranno lo sviluppo di attività di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, stabilite di comune accordo, per scopi pacifici e sulla base di uguaglianza e di reciproco vantaggio.

ARTICOLO II

1. Le parti promuovono la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperità economica per scopi pacifici.
2. Le Parti promuovono, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra i rispettivi enti di cooperazione.
3. Per "ente di cooperazione" si intende qualsiasi università, centro di ricerca o altra istituzione, o attività, o impresa sul territorio di una Parte e che partecipa ad attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo.
4. Le attività di cooperazione ("attività di cooperazione") ai sensi del presente accordo possono includere:
 - A. Incontri di varia natura, come quelli di esperti, per discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici, su argomenti di carattere generale o specifico e per identificare progetti e programmi di ricerca e sviluppo che possano essere utilmente intrapresi su base cooperativa;
 - B. Scambio di informazioni concernenti le attività, le politiche, le pratiche, le leggi e i regolamenti in materia di ricerca e sviluppo;
 - C. Visite e scambi su argomenti generali o specifici;
 - D. Realizzazione di progetti e programmi di cooperazione concordati;
 - E. Altre forme di attività di cooperazione stabilite di comune accordo.

ARTICOLO III

1. Al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggiano e facilitano, se del caso, lo sviluppo di contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione dei rispettivi paesi, e la conclusione di protocolli esecutivi tra gli stessi per lo svolgimento delle attività di cooperazione.
2. Le attività di cooperazione nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo.
3. Tutte le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, in materia di cooperazione nel settore della cultura, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, restano in vigore.

ARTICOLO IV

1. Ai fini dell'effettiva attuazione del presente accordo, le Parti possono prendere in considerazione l'istituzione di un Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnologica, composta da rappresentanti designati da ciascuna Parte Contraente. Le funzioni della Commissione Congiunta possono includere la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione dei programmi e dei Protocolli.
2. La Commissione congiunta si può riunire alternativamente in Italia o a Singapore secondo quanto stabilito di comune accordo

ARTICOLO V

1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascun Governo attraverso i canali abituali e secondo le normali procedure degli enti partecipanti.

2. I due Governi terranno in debita considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, o altri diritti di proprietà riservata, derivanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo e a tal fine si consulteranno tra di loro, se necessario.

3. Qualsiasi risultato derivante dalla realizzazione di progetti di sviluppo e di ricerca nell'ambito del presente Accordo apparterrà a entrambe le Parti. I Protocolli in materia di proprietà intellettuale derivante dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono concordati separatamente e per iscritto tra gli enti che collaborano, in conformità con le leggi vigenti nei rispettivi paesi.

4. Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono essere messe a disposizione e liberamente utilizzate dalla Comunità scientifica internazionale, con il consenso e alle condizioni della Parte fornitrice.

ARTICOLO VI

1. Le Parti attueranno il presente Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi adeguati nei rispettivi paesi.

2. I costi delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo saranno sostenuti come stabilito di comune accordo.

ARTICOLO VII

Qualsiasi divergenza o controversia derivante dall'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazione o negoziazione tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO VIII

1. Il presente accordo può essere modificato per mutuo consenso delle parti attraverso protocolli o scambi di note diplomatiche, che sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo.
2. Qualsiasi modifica o revisione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo X del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e per quanto concerne l'Italia, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

ARTICOLO X


1. Il presente Accordo entra in vigore attraverso lo scambio delle note diplomatiche per mezzo delle quali le Parti Contraenti notificano l'una all'altra l'avvenuto adempimento dei requisiti nazionali previsti per l'entrata in vigore, alla data di ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta, con la quale le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra che le rispettive procedure interne di ratifica sono state completate.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell'intenzione di porre fine l'Accordo fatta pervenire da una delle Parti attraverso i canali diplomatici, con preavviso di sei mesi. L'estinzione dell'Accordo ha effetto sei settimane dopo la data di ricevimento della notifica.
3. L'estinzione del presente Accordo non pregiudica la realizzazione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nell'ambito del presente Accordo e non portato a compimento al momento della risoluzione dello stesso, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da qualsiasi Protocollo esecutivo concluso prima della data di risoluzione del presente Accordo.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo accordo.

Fatto a*Roma*.....il ...*23.05.2016* in duplice copia in lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO
ITALIANO


PER IL GOVERNO
DI SINGAPORE



**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA
DELLO SRI LANKA SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA
CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA
TECNOLOGIA**

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia fra i due Paesi, sulla base del rispetto della sovranità di ciascun Paese,

Desiderosi di favorire il trasferimento di tecnologie,

Riconoscendo il bisogno di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Scopo dell'Accordo

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano una migliore conoscenza dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra i due Paesi.

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che promuovano e sviluppino la conoscenza e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

Articolo 2**Cooperazione tra Istituzioni Accademiche e Istituti di Ricerca**

Le Parti Contraenti, in accordo con la legislazione e le normative vigenti, favoriranno la cooperazione tra le loro rispettive Università, gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli Istituti scientifici e culturali nei settori di reciproco interesse.

Le due Parti Contraenti favoriranno e faciliteranno la collaborazione in campo accademico tra i due Paesi, incrementando la cooperazione tra le Università mediante lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promuovendo gli scambi inter-universitari, così come le ricerche scientifiche congiunte in campi di interesse comune.

Articolo 3**Cooperazione in Campo Scolastico**

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi dell'altra Parte Contraente, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Articolo 4**Partecipazione di Organizzazioni Internazionali**

Le Parti Contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo o negli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

Articolo 5**Collaborazione nel campo dell'Arte, Cinema, Musica, Teatro, Danza**

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, incoraggeranno la cooperazione nei settori dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a mostre, festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Articolo 6

Istituti e Associazioni Culturali

Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di istituzioni culturali dell'altra Parte Contraente, quali Istituti di Cultura, Associazioni Culturali e Istituzioni Scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno di tutte le facilitazioni necessarie all'effettiva realizzazione delle loro attività, nel rispetto delle leggi in vigore nel Paese ospitante.

Articolo 7

Cooperazione Scientifica

Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le aree di cooperazione e le aree prioritarie di ricerca che possono essere considerate di particolare reciproco interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti Contraenti incoraggeranno:

- a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- b) lo scambio di visite di esperti e di specialisti;
- c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici e corsi di formazione;
- d) lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, studi e pianificazioni in settori di ricerca concordati.

Inoltre le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno relazioni e collaborazioni più strette tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscano in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

Articolo 8

Cooperazione Archeologica ed Etnologica

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione in campo archeologico ed etnologico, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse, inoltre, promuoveranno reciprocamente le missioni archeologiche ed etnologiche dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio.

Articolo 9
Borse di Studio

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

Articolo 10
Protezione dei Beni Culturali

Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 11
Scambi Giovanili

Le Parti Contraenti incoraggeranno programmi di scambio così come lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù.

Articolo 12
Archivi, Biblioteche e Musei

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Articolo 13
Radio, Televisione e Stampa

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.

Articolo 14 Proprietà Intellettuale

Le Parti Contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla Proprietà Intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto degli obblighi derivanti dalle proprie Leggi e dagli Accordi Internazionali in materia di tutela dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti.

Qualora necessario, entrambe le Parti Contraenti si consulteranno ed esamineranno la possibilità di finalizzare accordi specifici volti a proteggere i Diritti sulla Proprietà Intellettuale relativi alle materie di cui al presente Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette alla tutela dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo, non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti Contraenti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà Intellettuale.

Le Parti Contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologia fra i rispettivi Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici.

Articolo 15 Commissione Mista

Le Parti Contraenti concordano di istituire una Commissione Mista per dare applicazione al presente Accordo, per discutere questioni che possono derivare dalla sua applicazione e per dare tutte le direttive necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione Mista sarà composta da un eguale numero di rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti e si riunirà di comune accordo, quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia. La Commissione Mista potrà, qualora ritenuto necessario, creare gruppi di lavoro.

Ai fini di un'efficace applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti stileranno Programmi Esecutivi pluriennali.

Articolo 16 Controversie

Ogni controversia tra le Parti Contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente con consultazioni o negoziazioni attraverso i canali diplomatici.

Articolo 17

Ratifica ed Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste e resterà in vigore sino a quando non sarà denunciato secondo le procedure previste dal presente Articolo.


Ciascuna delle Parti Contraenti potrà chiedere per iscritto una revisione o un emendamento, in parte o *in toto*, del presente Accordo. Le revisioni o gli emendamenti che sono stati concordati da entrambe le Parti Contraenti entreranno in vigore con le stesse modalità di cui al comma uno del Presente Articolo.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia di questo Accordo non inciderà sulla validità e sulla durata dei programmi o delle attività in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, a meno che le Parti Contraenti non concordino diversamente.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA il 16-04-2007, in due originali nelle lingue italiana, singalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA SOCIALISTA
DELLO SRI LANKA



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC
SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA IN THE FIELDS OF CULTURAL,
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION**

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereinafter referred to as the "Contracting Parties,"

Desirous of strengthening the friendly relations between the two Countries, on the basis of the sovereignty of each Country,

Desirous of encouraging technological transfer,

Recognising the need to promote mutual understanding and co-operation through the development of cultural, scientific and technological relations,

Have agreed as follows:

Article 1

Purpose of the Agreement

The present Agreement aims to promote and realise activities that facilitate a better knowledge of the cultural heritage of the two Countries and stimulate co-operation in the cultural, educational, scientific and technological fields between the two Countries.

The Contracting Parties agree to encourage initiatives that shall promote and develop the knowledge and teaching of each Contracting Party's own language in the territory of the other Contracting Party.

The Contracting Parties recognise that exchanges and cultural enrichment support the promotion of common values including the respect for human rights.

Article 2

Co-operation between Academic Institutions and Research Organisations

The Contracting Parties, in accordance with their relevant domestic laws and regulations, shall promote co-operation between their respective Universities, Institutions of higher artistic, musical education and scientific and cultural Institutions in agreed areas of mutual interest.

The two Contracting Parties shall favour and facilitate collaboration in the academic field between the two Countries, by increasing co-operation between Universities through the exchange of lecturers, lectors, and researchers and by promoting inter-university exchanges, as well as joint scientific research in fields of mutual interest.

Article 3

Co-operation in primary and secondary education

The Contracting Parties shall encourage co-operation in the field of primary and secondary education and the development of the mutual understanding of each other's educational systems, particularly through the exchange of experts.

Article 4

Participation of International Organisations

The Contracting Parties shall request, by mutual agreement, the participation of international bodies for funding or implementing the programs or projects resulting from the co-operation forms envisaged in this Agreement or in the ancillary agreements deriving therefrom.

Article 5

Co-operation in the field of Art, Cinema, Music, Theatre, Dance

The Contracting Parties, on the basis of their available funds, shall encourage co-operation in the fields of art, music, dance, theatre, and cinema through the exchange of artists and through reciprocal participation at exhibitions, festivals, film festivals and other high profile events. The Contracting Parties shall favour the exchange of high level exhibitions representative of their artistic and cultural heritage.

Article 6**Institutes and Cultural Associations**

The Contracting Parties shall encourage on their territory, by mutual agreement, and within the limits of the funds available, the activities of the cultural institutions of the other Contracting Party, namely Institutes of Culture, Cultural Associations, and Educational Institutions. Such institutions shall be afforded all the facilities necessary for the implementation of their activities according to the hosting Contracting Party's national legislation.

Article 7**Scientific Co-operation**

The Contracting Parties shall agree periodically upon the fields of co-operation and priority areas of research that can be considered of particular mutual interest for the attainment of their common scientific aims.

In order to promote scientific and technological co-operation, the Contracting Parties shall encourage:

- a) The exchange of scientific and technological documentation;
- b) The exchange of visits of experts and specialists;
- c) The organisation of conferences, scientific and technological seminars and training courses;
- d) The organisation of joint research projects, studies and planning in the agreed fields of research.

Further the Contracting Parties shall encourage and foster closer relations and co-operation between their relevant organisations and the public or private scientific Institutions that specifically support the introduction of new technologies.

Article 8**Archaeological and Ethnological Co-operation**

The Contracting Parties shall support co-operation in the archaeological and ethnological fields, particularly through the exchange of information and experiences, symposia, seminars and joint research. Further they shall mutually promote each other's archaeological and ethnological missions in their own territory.

Article 9
Scholarships

The Contracting Parties shall mutually make available scholarships to students and graduates of the other Contracting Party, for studies and researches at undergraduate and post-graduate level.

Article 10
Cultural Heritage Protection

The Contracting Parties agree to cooperate in order to contrast illicit trade in works of art with preventive, repressive and remedial measures in accordance to the respective national legislations, and in accordance to the obligations ensuing the 1970 UNESCO International Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export and Transfer in Ownership of Cultural Property, and taking into account the principles of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

The Contracting Parties also agree to cooperate on the protection of submerged cultural heritage according to the respective legislations in point of submarine archaeology and considering the principles contained in the 2001 UNESCO International Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage.

Article 11
Youth Affairs

The Contracting Parties shall encourage exchanges programmes as well as exchanges of information and experiences in the field of youth affairs.

Article 12
Archives, Libraries and Museums

The Contracting Parties shall encourage collaboration between their respective archives, libraries and museums through the exchange of materials and experts.

Article 13

Radio, Television, and Print Media

The Contracting Parties shall encourage contacts and collaboration between their respective radio and television bodies, and print media.

Article 14

Intellectual Property

The Contracting Parties agree to protect Intellectual Property Rights arising from the implementation of the present Agreement in accordance with their respective laws, as well as obligations arising from International Agreements in the field of Intellectual Property Rights which both the Contracting Parties have subscribed.

Whenever necessary, both Contracting Parties shall consult each other and examine the feasibility of concluding specific Agreements in order to protect Intellectual Property Rights in respect of matters within the scope of the present Agreement.

Scientific and technological information subjected to intellectual property rights and derived from co-operative activity arising from the present Agreement, shall not be divulged to Third Parties without the previous written authorisation of both Contracting Parties and in compliance with international rules in the field of Intellectual Property.

The Contracting Parties shall encourage technological transfer between their respective State and Public Authorities, Associations and Organisations, in compliance with obligations arising from specific agreements.

Article 15

Joint Commission

The Contracting Parties agree to establish a Joint Commission for the implementation of this Agreement, to discuss issues that might arise from its application and to make all the necessary recommendations for the achievement of its objectives.

The Joint Commission shall consist of an equal number of representatives from both Contracting Parties and shall meet when considered appropriate by mutual agreement, alternately in Sri Lanka and in Italy. The Joint Commission may, whenever considered necessary, establish working groups.

For the purpose of the effective implementation of this Agreement the Contracting Parties shall draw out multiannual Executive Programmes.

Article 16
Disputes

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations through the diplomatic channel.

Article 17
Ratification and Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels of the completion of their respective internal procedures and shall continue in force until termination in accordance with the provisions of this Article.


Each Contracting Party may request in writing a revision or amendment of all or part of this Agreement. Any revision or amendment that has been agreed to by both Contracting Parties shall come into effect with the same modality as per the first paragraph of the present Article.

The present Agreement can be terminated any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. The termination of the present Agreement shall not affect the validity and duration of the programmes and activities under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless otherwise decided by Both Contracting Parties.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Rome on 16TH APRIL 2007, in two originals in the Italian, Sinhala and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC SOCIALIST
REPUBLIC OF SRI LANKA**





18PDL0046590